
DOCUMENTO FISCALE

- ❑ **IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLA CONTRIBUZIONE**
- ❑ **IL TRATTAMENTO DEI RENDIMENTI**
- ❑ **IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE PRESTAZIONI**

CONTRIBUTI

Il regime fiscale dei contributi è contemplato agli articoli 8, commi 4, 5 e 6, e 21, comma 2, del Decreto.

Il finanziamento delle forme di previdenza complementare può essere attuato con il versamento di contributi:

- A carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente;
- Dei soggetti diversi dai titolari di reddito da lavoro e di impresa;
- Dai soggetti fiscalmente a carico di altri.

Al generalizzato ampliamento della platea dei destinatari, della previdenza complementare, il legislatore fa conseguire un'estensione del diritto alla deduzione dei contributi versati riscrivendo il testo dell'art. 10, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il quale prevede che: "...i contributi versati alla previdenza complementare siano deducibili dal reddito complessivo alle condizioni e nei limiti previsti dal citato articolo 8 del Decreto.....".

Il tetto di deducibilità è fissato nella misura di euro 5.164,57 (artt. 8, comma 4 del Decreto, e 10 comma 1, lettera e-bis del TUIR, come modificato dall'art. 21, comma 2, del Decreto) e, per i lavoratori dipendenti, viene soppressa la condizione del versamento di quote di TFR mentre è confermata la disciplina secondo cui i versamenti effettuati dal datore di lavoro concorrono a formare il plafond di deducibilità in capo al lavoratore.

I vantaggi fiscali della riforma:

- ✓ La deducibilità dei contributi versati da ed a favore di familiari fiscalmente a carico: si detraggono in primo luogo dal reddito del soggetto fiscalmente a carico fino a capienza e per quanto residua dal reddito del *pater familias* _ art. 10 del TUIR; comma 5, art. 8 DLgs 252/05 _;
- ✓ Viene introdotto un regime di particolare favore per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della riforma: per tali lavoratori e limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica, è data la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57 per un importo pari alla differenza fra euro 25.822,85 ed i contributi versati nei primi 5 anni di partecipazione, per un importo comunque non superiore ad euro 2.582,29 annui. Il beneficio è usufruibile a partire dal 6° anno di partecipazione e per i successivi 20 anni.
- ✓ E' introdotta la facoltà della prosecuzione volontaria della contribuzione, alla perdita dei requisiti di partecipazione ed al raggiungimento dell'età pensionabile;
- ✓ Il comma 8 dell'art. 11 del Decreto disciplina il reintegro delle anticipazioni conseguite, e volto a ricostruire la posizione individuale antecedente alla percezione. I contributi destinati al reintegro della posizione individuale sono deducibili per la parte non eccedente il massimale di euro 5.164,57 mentre per l'eccedenza verrà riconosciuto un credito d'imposta, pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipo e proporzionalmente all'importo reintegrato.

L'art. 8, comma 4 del Decreto, fissa al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è effettuato il versamento o, se antecedente, a quello in cui sorge il diritto alla prestazione, il termine per la comunicazione alla forma pensionistica complementare dell'importo dei contributi non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

RENDIMENTI

Il regime tributario dei rendimenti realizzati dalla gestione previdenziale, _ *Modello ETT (esente-tassato-tassato)* _ prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi nella misura dell'11% ai sensi dell'art. 17 del Decreto.

L'imposta sostitutiva si applica al risultato netto, maturato in ciascun periodo d'imposta, determinato sottraendo dal **a)** valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di cessazione del fondo, al lordo dell'imposta sostitutiva aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento di riscatti, prestazioni previdenziali e somme trasferite ad altre forme nonché dei redditi esenti e comunque non soggetti ad imposta **b)** il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno, ovvero alla data di avvio del fondo in corso d'anno.

LE PRESTAZIONI

La disciplina fiscale delle prestazioni risulta significativamente innovata dal Decreto.

L'art. 11, comma 2 del Decreto, nel ridefinire i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare stabilisce che il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime pubblico obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate, a richiesta dell'iscritto, interamente in rendita oppure parte in capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e parte in rendita.

La prestazione potrà essere fruita interamente in capitale nei casi in cui dalla conversione in rendita del 70% della posizione individuale accumulata derivi un importo della pensione complementare inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS.

L'art. 11, comma 6, del Decreto disciplina il trattamento fiscale delle prestazioni complementari. Sulle prestazioni pensionistiche erogate, sia in capitale che in rendita, è operata un ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla forma pensionistica, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15°.

Anche la disciplina delle anticipazioni subisce sostanziali modifiche, infatti, da un lato viene fissato il limite massimo erogabile pari al 75 per cento della posizione maturata per le ipotesi di spese per gravi motivi di salute ed acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, dall'altro viene eliminato il periodo minimo di partecipazione alla forma per il godimento del beneficio in caso di spese sanitarie.

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per:

- **SPESE SANITARIE:**

Anzianità: in qualunque momento

Importo massimo erogabile: 75% della posizione tempo per tempo accumulata

Requisiti oggettivi: straordinarietà dell'intervento o della terapia certificata da una competente struttura pubblica

Tassazione: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla forma pensionistica, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15°.

- **ACQUISTO PRIMA CASA PER SE' O PER I FIGLI:**

Anzianità: è richiesto un periodo minimo di partecipazione alla forma di otto anni;

Importo massimo erogabile: 75% della posizione tempo per tempo accumulata

Requisiti oggettivi: prima casa di abitazione

Tassazione: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%

- **REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C),
COMMA 1 ART. 3 DPR 6/6/2001 N. 380 RELATIVAMENTE ALLA PRIMA
CASA DI ABITAZIONE:**

Anzianità: è richiesto un periodo minimo di partecipazione alla forma di otto anni;

Importo massimo erogabile: 75% della posizione tempo per tempo accumulata

Requisiti oggettivi: prima casa di abitazione

Tassazione: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%

- **ULTERIORI ESIGENZE DELL'ADERENTE :**

Anzianità: è richiesto un periodo minimo di partecipazione alla forma di otto anni;

Importo massimo erogabile: 30% della posizione tempo per tempo accumulata

Requisiti oggettivi: ulteriori esigenze dell'aderente

Tassazione: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti effettuati, comprese le quote di TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate.

Ai fini del computo dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto.

Le anticipazioni possono essere reintegrate ai sensi del comma 8, art. 11 del Decreto in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite è riconosciuto, all'iscritto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

L'art. 14 del Decreto ridefinisce la disciplina dei riscatti e del trasferimento, a cui si ha diritto nelle ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica e nel caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Al venir meno dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, prima della maturazione del diritto all'erogazione della prestazione pensionistica, il legislatore prevede la possibilità di:

1. trasferire la posizione individuale accantonata ad altra forma pensionistica, alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
2. riscattare nella misura del 50% della posizione individuale nei casi di:
 - cessazione dell'attività lavorativa comportante l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
 - cessazione dell'attività lavorativa per ricorso a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
3. riscattare nella misura del 100% della posizione individuale nei casi di:
 - invalidità permanente comportante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;

- inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle espressamente previste al comma 2 è applicata una ritenuta di imposta del 23%.

Al comma 3, dell'art. 11 del Decreto, è disciplinato il riscatto per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. In caso di morte dell'aderente l'intera posizione è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'aderente, siano esse persone fisiche siano esse persone giuridiche.

Il trattamento fiscale del decesso è unificato in tutte le forme pensionistiche complementari.

Sulle somme riscattate a titolo di decesso è operata la ritenuta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.